



1A 16448
Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
1460/FE

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Liquidazione n. 6823-6830 Atto n. 131-80 del 2018
Impegno assunto Cap. 131-80 Bil. 2018
Provvedimento 1316/18 - 3451/18
Messina 5/12/18 *M.*

DECRETO DIRIGENZIALE N. 967 /DA del 29 NOV. 2018

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Liquidazione fattura n° 12E del 19/11/2018 – Passalacqua Eugenio. Giudizio Mazza Salvatore Sebastiano + 1/Cas. – Tribunale di Patti R.G. n. 178/03.

Premesso:

Che è stato conferito all'Avv. Passalacqua Eugenio, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso da Mazza Salvatore Sebastiano dinanzi al Tribunale di Patti;

Che si è proceduto con decreto dirigenziale n° 1132 del 30/09/2016 ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap. 131 di € 1.637,32 oltre IVA, imp. n.° 3449/16 e reimp. al n°. 1314/18;

Che il giudizio si è concluso con la sentenza n° 431 del 15/11/2018 che si allega;

Considerato che l'Avv. Passalacqua Eugenio a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 12E del 19/11/2018 per l'importo di € 1.997,53 compresi CPA e IVA,

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928/S3 del 17.10.2018;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Liquidare** la fattura n° 12E del 19/11/2018, che si allega in copia, dell'importo di € 1.997,53 all'avv. Passalacqua Eugenio c.f. PSSGNE62D09F251T domiciliato presso il proprio studio sito in Via V. Salamone, 19 Mistretta (ME), tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT40H0200882300000300168717.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Antonino Caminiti

Visto Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITPSSGNE62D09F251T
Progressivo di invio: 00037
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFEUJY

FC.12 del
18/11/2017
4

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01729940831
Codice fiscale: PSSGNE62D09F251T
Nome: EUGENIO
Cognome: PASSALACQUA
Titolo: AVV.
Albo professionale di appartenenza: ALBO DEGLI AVVOCATI DI
PATTI
Provincia di competenza dell'Albo: ME
Numero iscrizione all'Albo: A/709
Data iscrizione all'Albo: 1991-06-26 (26 Giugno 1991)
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA V.SALAMONE 19
CAP: 98073
Comune: MISTRETTA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01962420830
Codice Fiscale: 01962420830
Denominazione: CONS.PER LE AUTOSTRADE SICILIANE Sp

Dati della sede

Indirizzo: C.da Scoppo
CAP: 98100
Comune: MESSINA
Provincia: ME

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD06** (parcella)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-11-19** (19 Novembre 2018)
Numero documento: **12E**
Importo totale documento: **1997.53**
Causale: **ONORARIO PROCEDIMENTO 178/2003 R.G. TRIB. PATTI
CONTRO MAZZA SALVATORE SEBASTIANO + UNO**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **314.87**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **62.97**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **2**
Descrizione bene/servizio: **ONORARIO**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **1574.35**

Valore totale: **1574.35**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

Tipo dato: **AswRelStd**

Valore testo: **Versione #Asw0103#**

Tipo dato: **AswTipoDoc**

Valore testo: **Parcella #TPD51#**

Tipo dato: **AswTipoPag**

Valore numerico: **1.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **1637.32**

Totale imposta: **360.21**

Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **PASSALACQUA EUGENIO**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **1682.66**

Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**

Codice IBAN: **IT40H0200882300000300168717**

Codice ABI: **02008**

Codice CAB: **82300**

www.fatturapa.gov.it

Stampa del documento
Stampa del documento
Stampa del documento



Consorzio per le
AUTOSTRAD E SICILIANE

Ufficio

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

175/16
Oggetto:

Impegno spesa conferimento incarico legale avv. Eugenio Passalacqua – Tribunale di Patti – Mazza+1 /Consorzio Autostrade Siciliane.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 1132/DA del 30 SET. 2016
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso:

Che il Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha conferito all'avv. Eugenio Passalacqua l'incarico di difendere e rappresentare il CAS nel giudizio promosso da Mazza+1 dinanzi al Tribunale di Patti, rilasciando apposita procura alle liti che si allega al presente decreto sotto la lettera "A";

Che il legale di fiducia del Consorzio incaricato avv. Eugenio Passalacqua ha accettato, nell'ottica di contenimento dei costi relativi al contenzioso del Consorzio, il compenso ai minimi tabellari ridotti del 50% e pertanto di € 1.637,32 comprensivo di CPA, oltre IVA, come da nota che si allega al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B";

Visto l'art. 46 del Dlg n° 118/2011 e sm.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Visto il Decreto n. 163/DG del 14.07.2016 con il quale il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria sino all'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018;

Vista la nota prot. n° 37751 del 28.07.2016 con la quale l'Assessorato Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.09.2016 e quindi l'effettuazione di spese ritenute necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 419/DG del 23.12.2015, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto del conferimento dell'incarico all'avv. Eugenio Passalacqua, c.f. PSSGNE62D09F251T, di rappresentare e difendere il CAS nel giudizio promosso da Mazza+1 dinanzi al Tribunale di Patti;
- **Impegnare** la somma di € 1.637,32 oltre IVA sul capitolo ~~132~~¹³¹ del corrente esercizio finanziario che presenta la relativa disponibilità;
- **Dare** atto che eventuali spese anticipate in nome e per conto del Consorzio saranno successivamente impegnate, previa rendicontazione debitamente documentata, con separato provvedimento.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti



Il Dirigente Generale
Salvatore Pirrone



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI

n. 431/18 Reg. Sent.
n. 10403 Cron.
n. 864 Rep.
n. 178/03 Reg. Gen.

MINUTA DEPOSITATA

19 NOV. 2018

COCCETTOI

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino I., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 178/2003 R.G., vertente tra:

MASITTO Ignazio, C.F. MSTGNZ60M17F8487I, elettivamente domiciliato in Patti, via L. D'Amico, 8, presso lo studio dell'avv. Roberto Barbiera che lo rappresenta e difende per procura in atti;

-ATTORE RINUNCIANTE-

CONTRO

SCARCELLA Attilio, C.F. SCRITTL74T25F158P, **SCARCELLA Enza**, C.F. SCRnze77A48G377R e **DURO Maria Concetta**, C.F. DRUMCN44M56I215S, tutti n. q. di eredi di Scarcella Giuseppe, elettivamente domiciliati in Patti, via Trieste, 26 presso lo studio dell'avv. Attilio Scarcella che rappresenta sé medesimo e gli altri eredi unitamente e disgiuntamente all'avv. Giuseppe Mauro Aquino, per procura in atti;

AMISSIMA Ass.ni s.p.a., nuova denominazione sociale di CARIGE Ass.ni spa, C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Gioiosa Marea, via Natoli Gatto, 36, presso lo studio dell'avv. Antonio Scaffidi, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Principe;

-CONVENUTI/ CHIAMANTI IN CAUSA-



MAZZA Salvatore Sebastiano, C.F. MZZSVT65B26F206T e **MAZZA Rosetta**, C.F. MZZRTT60H49L259H, elettivamente domiciliati in Barcellona P.G., via Roma, 87, presso lo studio dell'avv. Irene Benenati che li rappresenta e difende per procura in atti;

- CHIAMATI IN CAUSA da Levante Norditalia Ass.ni - oggi Amissima Ass.ni-

ERGO ASSICURAZIONI SPA, già Bayerische spa, già LLOYD Italice spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianclaudio Mento che la rappresenta e difende per procura in atti;

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del Presidente pro tempore, P.I.0196242083, elettivamente domiciliato in Bagheria, via Sindaco Scordaro, 12, presso lo studio dell'avv. Eugenio Passalacqua, che lo rappresenta e difende per procura in atti,

GENERAL BUSINESS SOLUTIONE S.C.P.A., già Lloyd Italice Ass.ni, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I. 07833760015, elettivamente domiciliata in Barcellona P.G.(studio avv. G.Pino, recapito professionale dell'avv. Alfredo Vicari, che la rappresenta e difende per procura in atti;

SOTTOSANTI Maria e RUGGERI Davide, nella qualità di credi di Ruggeri Mario: -contumaci-

-CHIAMATI IN CAUSA tutti da Mazza Salvatore e Mazza Rosetta-

Avente ad oggetto: risarcimento danni da incidente stradale.

Conclusioni delle parti: come da verbali di causa, riportandosi ai rispettivi atti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto, in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.

Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.

Con atto di citazione, Masitto Ignazio conveniva davanti al Giudice di Pace di Patti, il dante causa dei sig.ri Scarcella e la compagnia assicurativa dello stesso, Levante Norditalia Ass.ni spa, oggi Amissima, per ottenere il risarcimento dei danni subiti alla propria autovettura Opel Astra, tg

α



AV995FZ, e quelli alla propria persona, a seguito del sinistro causato da Scarcella Giuseppe mentre percorreva l'Autostrada A/20, nel tratto già interessato da altro incidente verificatosi poco prima tra altre autovetture.

Costituitasi in giudizio la Levante Ass.ni chiedeva di chiamare in causa i sig.ri Mazza Salvatore e Mazza Rosetta, quali conducente e proprietaria dell'autovettura Lancia y, unici responsabili del sinistro verificatosi nel tratto autostradale in questione, rispetto ai quali spiegava domanda riconvenzionale di rivalsa per le somme che era stata chiamata a pagare dall'attore Masitto.

Si costituivano in giudizio Salvatore e Rosetta Mazza, i quali chiedevano a loro volta di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni, Bayerische spa, oggi Ergo Assicurazioni spa, per essere garanti e manlevati, nonché il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS), Ruggeri Mario e la sua compagnia di assicurazioni, Lloyd Italico, oggi General Business Solutions S.C.P.A., spiegando al contempo diverse domande riconvenzionali per la concorrente responsabilità del convenuto Scarcella e della Levante Ass.ni, nonché degli altri chiamati in causa nel sinistro nel quale Mazza Salvatore riportava, anche per la presenza sul manto dell'autostrada di un grosso ombrellone da mercato, non visibile e non segnalato, sul quale le autovetture avevano impattato finendo con il collidere, gravi lesioni personali di cui chiedeva il risarcimento.

Si costituivano i chiamati in causa, contestando l'addebitata responsabilità ed il Giudice di Pace adito, in ragione delle domande spiegate che esorbitavano la sua competenza per valore, pronunciava sentenza, n. 117/02, di incompetenza in favore del Tribunale di Patti.

Davanti a questo Tribunale la causa veniva riassunta dai sig.ri Mazza nei confronti di tutte le parti dell'originario giudizio, che proseguiva con l'espletamento delle prove testimoniali, con l'ammissione di CTU medico legale sulla persona di Mazza Salvatore e con il deposito della documentazione, in particolare delle due sentenze, rese all'esito dei due distinti giudizi relativi alla posizione del convenuto Scarcella Giuseppe, uno per l'annullamento del verbale di contestazione elevato dalla Polizia Stradale di Messina e l'altro per l'imputazione per lesioni personali da condotta colposa.

All'udienza del 4.6.2018, dopo l'interruzione e riassunzione del giudizio per la morte di una delle parti e di uno dei procuratori costituiti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..



Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.

Si dà atto che l'attore Masitto Ignazio, personalmente presente all'udienza del 9.10.2000, davanti al Giudice di Pace, originariamente adito, ha dichiarato di rinunciare alla domanda, chiedendo che nei suoi confronti venisse dichiarata cessata la materia del contendere.

Su tale presupposto non sono stati ammessi i mezzi istruttori articolati dal Masitto, volti ad accertare le responsabilità nella verifica del sinistro del convenuto Scarcella.

In ordine agli effetti di tale rinuncia occorre osservare, che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 c.p.c., le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così sia dalla rinuncia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass. 4-2-2002 n. 1439; Cass. 8-1-2002 n. 140; Cass. 7-3-1998 n. 2572).

Ebbene nel caso di specie è intervenuta, ritualmente da parte dell'attore personalmente, la rinuncia all'azione proposta nei confronti della convenuta Compagnia di Assicurazioni che non era tenuta ad accettare, articolandosi tale rinuncia come perdita del diritto fatto valere nei confronti di quella determinata parte.

a



Ne consegue che tra l'attore Masitto e la Levante assicurazioni, oggi Carige Ass.ni, deve dichiararsi cessata materia del contendere, ed in ragione di quanto richiesto, devono anche compensarsi interamente tra le parti le spese di lite.

Ciò posto, a seguito della domanda attorea e per una serie di chiamate in causa, delle quali di seguito si esaminerà l'ammissibilità, occorre procedere alla valutazione delle ulteriori domande formulate dalle altre parti del giudizio.

In primis la domanda riconvenzionale, che la Compagnia di assicurazioni del convenuto Scarcella, ha spiegato nei confronti dei chiamati in causa Mazza Salvatore e Mazza Rosetta, in ordine alla condanna degli stessi al pagamento di tutte le somme che la stessa compagnia sarebbe stata condannata a pagare ed in secondo luogo la domanda risarcitoria dei Mazza, che oltre a declinare la propria responsabilità, quali chiamati in causa, hanno formulato domande risarcitorie per la corresponsabilità delle parti chiamate in causa da graduare sulla base delle risultanze processuali.

Le prove ammesse nel corso del presente giudizio, giusta ordinanza riservata del 4.4.2005, sono state volte ad accertare la responsabilità del convenuto, fu Giuseppe Scarcella, e non anche quella delle altre parti del giudizio, sia per il maturarsi delle preclusioni e delle decadenze sia in ordine all'articolazione e indicazione intempestiva dei testi, come anche in ordine all'inconducenza delle prove richieste, nello specifico dal Cas e dalla Lloyd Italico, atteso la sussistenza dell'illegittimità della loro presenza nel giudizio, per la violazione dell'art. 269, comma secondo c.p.c.

Sul punto va, infatti dichiarata, l'inammissibilità della chiamata in causa spiegata dai sig.ri Mazza, rispetto alla propria compagnia di assicurazioni, Ergo Ass.ni e a tutti gli altri chiamati in causa, CAS, General Business Solution S.C.P.A. e Ruggeri Mario, oggi eredi.

A tal proposito, infatti, si rileva che nella comparsa di costituzione e risposta dei Mazza davanti al Giudice di Pace adito, non è stata formulata la richiesta ex art. 269, comma II c.p.c., per il differimento dell'udienza udienza, al fine di per potere chiamare in causa i terzi di cui sopra.

Tale omissione, il cui adempimento è previsto dalla norma citata, a pena di decadenza, rende inammissibile la domanda di chiamata in causa e là dove, la stessa venga autorizzata, può comunque dedursi l'illegittimità delle parti a stare in giudizio.

Sul punto, giova richiamare quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato che "nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace, allorquando il convenuto intenda chiamare in causa un terzo, ha l'onere di costituirsi nel termine di rito e, a pena di decadenza, farne



esplicita richiesta nell'atto di costituzione, chiedendo nel contempo il differimento della prima udienza, a cui il predetto giudice deve dar luogo anche nel caso in cui lo stesso convenuto si costituisca direttamente alla prima udienza e si renda necessario provvedervi in base all'attività svolta dalle parti in tale udienza. Al di fuori di dette situazioni processuali al convenuto non è consentito di invocare la chiamata in causa di un terzo all'udienza successiva alla prima che eventualmente venga celebrata, ostandovi la struttura concentrata e tendenzialmente completa dell'udienza prevista dall'art. 320 c.p.c., tesa a compendiare le fasi di trattazione preliminare, istruttoria e conclusiva" (Cassazione civile, sez. III, 10/04/2008, n. 9350).

Pertanto, se a voler chiamare un terzo in causa è il convenuto, il medesimo ha l'onere di costituirsi nel termine di rito e a pena di decadenza di farne esplicita richiesta nell'atto di costituzione, chiedendo nel contempo il differimento della prima udienza (v. Cass., 5/8/2005, n. 16578).

L'omissione della richiesta di differimento dell'udienza al fine di chiamare in causa il terzo, rende inammissibile la chiamata e ove la stessa venga ugualmente autorizzata, può comunque essere successivamente revocata dal Giudice, il quale può a tale stregua rilevare la legittimità della presenza nel giudizio di quelle parti che siano state chiamate senza il rispetto del rito previsto.

Va, infatti, rilevato che il provvedimento del giudice che autorizza una parte a chiamare in causa un terzo *ex art. 269 c.p.c.* non ha natura decisoria sicché è insuscettibile di passare in cosa giudicata e, trattandosi di intervento a istanza di parte non attinente alla necessaria integrità del contraddittorio (Cass. 26 aprile 2005, n. 8688).

Alla luce delle superiori argomentazioni va dichiarata l'inammissibilità della chiamata in causa dei terzi, come formulata dai convenuti Mazza Salvatore e Mazza Rosetta, rispetto alla Ergo Ass.ni, al CAS, alla General Business Solution S.C.P.A. ed a Ruggeri Mario, oggi suoi eredi, restando per tale ragione, precluso l'esame delle relative domande riconvenzionali spiegate nei confronti di questi ultimi.

Le domande che, pertanto, devono essere esaminate da questo giudicante, sono quelle formulate dai sig.ri Mazza nei confronti del Convenuto, fu Scarcella Giuseppe e della sua compagnia di assicurazione, oggi Amissima assicurazioni spa, nonché la domanda di quest'ultima nei confronti dei sig.ri Mazza di rivalsa di quanto pagato.

Nel merito, tali domande, tuttavia, devono ritenersi infondate e devono, pertanto, essere rigettate.



In primo luogo deve esaminarsi l'efficacia che nel presente giudizio riveste la sentenza di assoluzione di Scarcella Giuseppe, per le lesioni personali denunciate da Mazza Salvatore, non costituitosi parte civile nel processo penale, che si è concluso con la precitata sentenza, n. 348/2003, divenuta irrevocabile in data 30.7.2005.

Ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 c.p.p. (nell'ambito di altri giudizi civili), il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; inoltre l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale (Cass. n. 4764/2016).

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste implica che nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa sia stato provato ed, entro questi limiti, esplica efficacia di giudicato nel giudizio civile, sempreché la parte nei cui confronti l'imputato intende farla valere si sia costituita, quale parte civile, nel processo penale, dovendosi far riferimento, per delineare l'ambito di operatività della sentenza penale e la sua idoneità a provocare gli effetti preclusivi di cui agli artt. 652, 653 e 654 cod. proc. pen., non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione (Cass. n. 20252/2014).

Nel caso di specie Scarcella Giuseppe è stato assolto dal reato a lui contestato perché il fatto non sussiste, non essendo emerso in alcun modo sullo scenario dell'incidente la presenza dell'imputato ed atteso che la ricostruzione che del medesimo incidente è stata fatta dalla Polstrada, non solo non è stata confermata da alcuno dei testimoni, ma è stata eseguita a posteriori e sulla base di elementi che non sono stati offerti al Giudice del dibattimento.

A ciò si aggiunga che nel giudizio penale il Mazza quale parte offesa dal reato ascritto allo Scarcella non si è costituita parte civile.

Se è vero che le sentenze penali di assoluzione con formula «*perché il fatto non sussiste*» hanno efficacia di giudicato anche nel giudizio civile, per quanto concerne l'accertamento del fatto illecito



(art. 652 e 654 c.p.p.), tuttavia il principio è stato temperato e fatto oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza di legittimità, poiché in sede penale il giudizio di responsabilità segue criteri diversi rispetto al giudizio civile.

Diverso è il criterio di accertamento del nesso di causalità, che in sede civile risponde alla logica del "più probabile che non", mentre nel processo penale la responsabilità è accertata "al di là di ogni ragionevole dubbio" (Corte di Cassazione n. 21619/2007, e SSUU n. 576/2008).

Ciò premesso, le ragioni che possono condurre il giudice penale ad una pronuncia di assoluzione possono fondarsi sull'insufficienza della prova raggiunta su un elemento costitutivo del reato; giudizio che, invece, può essere valutato diversamente nel giudizio civile, che segue la regola della preponderanza dell'evidenza.

Il giudice civile ha quindi il potere di valutare autonomamente gli elementi di prova che sono stati assunti nel processo penale, i quali possono ben trovare ingresso nel giudizio di risarcimento, perché provenienti dal fascicolo del dibattimento o direttamente dalla sentenza, in quanto comunque raccolti con le garanzie di legge proprie del processo penale (Cass. n. 287/2016; Cass. n. 23516/2015; Cass. n. 15112/2013).

Ciò posto, traendo elementi della ricostruzione del fatto operata in sede penale, unitamente a quegli elementi che sono emersi anche in sede civile, questo giudicante non può che escludere la responsabilità dello Scarcella nella produzione del danno nei confronti di Mazza Salvatore e Mazza Rosetta.

Gli stessi, infatti, non hanno fornito la piena prova in merito all'effettiva verifica del sinistro secondo la ricostruzione esposta.

I testi escussi nel presente giudizio (Mirenda Giovanni, Lanza Domenico e Scibilia Giuseppe), ciascuno per quanto a loro conoscenza, hanno dedotto circostanze incompatibili con quanto sostenuto dai sig.ri Mazza in ordine all'impatto tra la Golf guidata dallo Scarcella e la Y 10 condotta dal Mazza.

Secondo la ricostruzione dello scenario del sinistro, raccontato in particolare dal Mirenda ed in parte ricostruita anche dalla Polizia Stradale di Messina, la posizione delle autovetture del Mazza e delle altre parte del giudizio, non consente di affermare che lo Scarcella prima di fermarsi fuori dalla Galleria, nella quale si è verificato il sinistro, ha colpito l'autovettura condotta dal Mazza, provocandogli i danni e le lesioni lamentate.



Né in sede di interrogatorio formale le dichiarazioni rese possono costituire prova contro lo Scarcella, se non in ordine ai fatti che lo stesso possa avere confessato.

Nel caso di specie non è intervenuta alcuna confessione.

Le risultanze probatorie acquisite, non forniscono adeguato e sufficiente sostegno alla verifica dell'incidente nei termini dedotti dai sig.ri Mazza.

Le valutazioni che precedono portano al rigetto della domanda del Mazza nei confronti dello Scarcella e della compagnia di assicurazioni di quest'ultimo.

Quanto alla domanda dell'Amissima assicurazione nei confronti dei sig.ri Mazza, per la concorrente responsabilità degli stessi nella verifica del sinistro in danno del Masitto, risarcito integralmente dalla compagnia di assicurazione dello Scarcella, oltre al rilievo che non sono state ammesse le prove richieste dalla medesima compagnia di assicurazioni, volte a provare la responsabilità di Mazza Salvatore, va altresì rilevato che tale responsabilità non può desumersi neanche dal quadro probatorio emerso nel presente giudizio.

Ne consegue che anche tale domanda deve essere rigettata.

Le spese del giudizio, in ragione della complessa dinamica in cui il sinistro si è svolto e della reciproca soccombenza, vanno interamente compensate tra tutte le parti in causa ex art. 92 c.p.c., *ratione tempore* applicabile. Restano a carico di chi li ha anticipate le spese di CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) Dichiaro cessata la materia del contendere tra Masitto Ignazio e la convenuta Levante Norditalia spa, oggi Amissima Ass.ni spa;
- 2) Dichiaro l'inammissibilità della chiamata in causa dei terzi Ergo Ass.ni, CAS, a General Business Solution S.C.P.A. ed a Ruggeri Mario, oggi suoi eredi;
- 3) Rigetto la domanda riconvenzionale di Mazza Salvatore e Mazza Rosetta nei confronti di Scarcella Giuseppe, oggi suoi eredi e Amissima Ass.ni spa, per infondatezza della stessa;



4) Rigetta la domanda riconvenzionale di Amissima Ass.ni spa nei confronti di Mazza Salvatore e Mazza Rosetta;

3) Compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio, ponendo definitivamente a carico di Mazza Salvatore le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.

Così deciso in Patti 15/11/2018.

IL Giudice Onorario

Dott.ssa Elisabetta Artino I.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



il 19 NOV. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Antonio Milici)

